

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Riunione della CRAP del 3 febbraio 2017: Richiesta parere per l'attività di giardinaggio riguardante il possesso del patentino per l'utilizzo di prodotti fitosanitari per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

La Camera di Commercio di Taranto sottopone alla Commissione regionale per l'Artigianato pugliese un quesito sulla necessità di accertare il possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in sede d'iscrizione per l'attività di giardinaggio.

La licenza per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) non rientra espressamente, allo stato, fra le condizioni che le Camere di Commercio sono chiamate ad accertare per l'iscrizione di attività di manutenzione del verde. Difatti, se per quanto riguarda la lett. a) dell'art. 12 L. 28 luglio 2016, n. 154 questa condizione è richiesta dall'art. 20 D. Lgs. n. 214/2005, per l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, per la fattispecie di cui alla lettera b) si richiede un attestato di idoneità che accerti il possesso di "adeguate competenze" non meglio precisate.

E' rimessa all'autonoma potestà normativa regionale la definizione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione per l'ottenimento del predetto attestato.

A questo punto, stante la lacuna normativa, la questione da dirimere è se sia possibile individuare elementi che, per effetto di analogie, possano o debbano ritenersi quanto meno condizioni necessarie anche se non sufficienti per l'iscrizione.

Ebbene, sul punto occorre dire che se il legislatore statale avesse voluto assicurarsi che le Regioni non trascurassero alcuni requisiti minimali nella definizione dei corsi abilitanti l'avrebbe senz'altro precisato.

Ne consegue che le richieste d'iscrizione per tale tipologia di attività, rebus sic stantibus ed in attesa che sia data attuazione alle disposizioni di cui all'art 12, comma I, lett. b) della L. 28 luglio 2016, n. 154, non possano essere sindacate in punto di competenze professionali possedute dall'aspirante imprenditore se non a costo di violare il precetto costituzionale di cui all'Art. 41 Cost. con particolare riguardo alla riserva di legge contenuta nel comma secondo del medesimo articolo.

Pertanto, a parere di questa Commissione regionale per l'Artigianato pugliese, in assenza di una specifica norma di legge o regolamento che disponga in tal senso, l'apposizione di una simile condizione all'iscrizione si configurerebbe del tutto arbitraria, né è possibile individuare elementi che, per effetto di analogie, possano o debbano ritenersi condizioni per l'iscrizione.

H